



Corte dei Conti
Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva

visto l'art. 23 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948);

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Naro con nota prot. n. 7075 del 6 maggio 2008, presa in carico dal Servizio di supporto di queste Sezioni riunite il successivo giorno 9 al n. 59/Cons;

vista l'ordinanza n. 26 del 4 giugno 2008 con la quale il Presidente delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva ha convocato il Collegio per la data odierna;

udito il relatore, Consigliere Maurizio Graffeo;
nella camera di consiglio del 1 luglio 2008, ha emesso la seguente



DELIBERAZIONE

Con la nota in epigrafe il Sindaco del Comune di Naro ha inoltrato a queste Sezioni riunite una richiesta di parere in merito ad una problematica relativa agli incarichi di esperto del sindaco. Nella anzidetta nota si premette che l'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 dispone che "il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego ad esperti estranei all'amministrazione". Considerato che l'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che "l'affidamento da parte degli enti locali di

incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", chiede di conoscere se anche l'affidamento dell'incarico di esperto ex art. 2 della legge regionale n. 7 del 1992 (legato da stretto rapporto fiduciario col precipuo compito di supportare il capo dell'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni) soggiaccia o meno alla disciplina dell'anzidetta legge finanziaria per il 2008.

* * *

Il Collegio, rilevata preliminarmente l'ammissibilità della richiesta di parere sotto i profili soggettivo ed oggettivo, osserva come in effetti la legge regionale n.7 del 1992, recante "Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco; nuove norme per l'elezione dei Consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei Comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica", vada inquadrata nell'ambito del complessivo processo di profonda riforma dell'ordinamento degli enti locali avviato in Sicilia con la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 che ha "recepito" i principi fondamentali della legge 8 giugno 1990, n. 142. In tale contesto normativo si è finito per ridisegnare profondamente anche l'immagine del Sindaco, configurandolo come organo eletto direttamente dai cittadini sulla base del programma politico-amministrativo che egli si è impegnato a realizzare personalmente e con l'ausilio di una Giunta sostanzialmente designata già all'epoca della sua candidatura, senza che sussista più necessariamente un rapporto fiduciario con il Consiglio comunale. In altri termini, l'attuale sistema elettorale pone il Sindaco in una posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini e lo induce, pertanto, ad assumere un ruolo sempre più attivo e funzionalmente autonomo nell'ambito della gestione politico-amministrativa dell'ente locale, ruolo che si esplica non solo mediante lo svolgimento dei compiti specificamente assegnatigli dall'ordinamento giuridico, ma anche con l'esercizio di funzioni generali d'indirizzo, d'impulso, di proposta, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti sia degli organi collegiali che degli uffici burocratici, e ciò al fine del miglior perseguimento delle finalità indicate nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell'Ente-Comunità.



E proprio in questa nuova cornice istituzionale va posto l'art. 14 della stessa legge regionale n.7 del 1992, talchè non solo l'interpretazione letterale, ma anche quella sistematica dell'anzidetta normativa consente di configurare la nomina dell'esperto da parte del Sindaco come una prerogativa speciale a lui riservata, caratterizzata dall'instaurarsi di un immediato e pregnante rapporto di natura fiduciaria, subordinata a specifiche condizioni indicate dalla medesima legge e, comunque, diversa dalla comune potestà di avvalersi di consulenti (cfr. in tal senso, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sentenze n.27/2001/Resp. e n. 3555/2004; Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 122/A/2008).

In definitiva, il Collegio è dell'avviso che, per gli specifici caratteri innanzi indicati, gli affidamenti sindacali degli incarichi di esperto a soggetti estranei all'amministrazione non siano assimilabili a quelli "di studio o di ricerca ovvero di consulenze" indicati dall'art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 2007 con conseguente inapplicabilità di tale normativa "restrittiva" alla fattispecie in esame.

P. Q. M.

Nelle esposte considerazioni è il parere delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva in ordine alla richiesta in epigrafe.

Manda al Servizio di supporto la trasmissione di copia della presente deliberazione al Sindaco del Comune di Naro.

L'ESTENSORE

(Maurizio Graffeo)



IL PRESIDENTE

(Antonino Sancetta)



Delibera depositata in Segreteria in data 19 NOV. 2008

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Laura Suriano)

